

DECRETO MINISTERIALE
10 MARZO 1998
N° 64

Criteria generali di sicurezza
antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di
lavoro

Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio

1. Obbligo del datore di lavoro di effettuare La valutazione dei rischi di incendio.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze,

Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio

- Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1:
 - a) livello di rischio elevato;
 - b) livello di rischio medio;
 - c) livello di rischio basso.

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

- a) industrie e depositi di cui alla direttiva Seveso;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas comb. ;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi materiali combustibili con sup. > 20.000 m²
- g) attività commerciali con sup. > 10.000 m²

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

- h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, superiore a 5000 m² e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case cura e case ricovero per anziani;
- m) scuole con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione gallerie,
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al **D.M. 16 febbraio 1982** e nelle tabelle A e B annesse al [D.P.R. n. 689 del 1959](#), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

- Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Art. 3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- A. ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
- B. realizzare le vie e le uscite di emergenza
- C. realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
- D. assicurare l'estinzione di un incendio
- E. garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
- F. fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio

Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio

- 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro elabora un piano di emergenza 2. Ad eccezione delle aziende per il quale necessita il C.P.I., per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro **non è tenuto alla redazione del piano di emergenza**, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Valutazione rischio incendio

	V.R.I.	Doc. V.R.I.	P.E.
Rischio Basso < 10 dipend.	Si	No	No
Rischio Basso > 10 dipend	Si	Si	Si
Rischio Medio	Si	Si	Si
Rischio Elevato	Si	Si	Si

Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio

- 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
- 2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione.

VALUTAZIONE DEI RISCHIO INCENDIO

Allegato 1

a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;

d) valutazione del rischio residuo di incendio;

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Allegato 1

Materiali combustibili e/o infiammabili

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio.
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

Sorgenti di innesco

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHI DI INCENDIO Allegato 1

Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.

A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO Allegato 1

**Criteria per ridurre i pericoli causati da
materiali e sostanze infiammabili c/o
combustibili**

**Misure per ridurre i pericoli causati da
sorgenti di calore**

▪

Classificazione del livello di rischio incendio

Allegato 1

- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI Allegato 2

A) MISURE DI TIPO TECNICO:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche,
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- adozione di dispositivi di sicurezza.

B) MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

Allegato 1

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Tali operazioni, possono essere le seguenti:

- a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse,
- b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
- c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
- d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
- e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO Allegato 3

Definizioni

AFFOLLAMENTO
LUOGO SICURO
PERCORSO PROTETTO
USCITA DI PIANO
VIA DI USCITA

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

Per stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

dove è prevista **più** di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,
- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile; qualora non possano essere evitati, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:

- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio
- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.

deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;

ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando:

- a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
- b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio per il quale occorre disporre di almeno due uscite;

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

$$L \text{ (metri)} = \frac{A}{50} \times 0,60$$

in cui.

- "A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%)

NUMERO E LARGHEZZA USCITE DI PIANO

Esempio

Affollamento 75 persone in luogo rischio basso

Calcolo:

- $75/50 = 1,5 \times 0,6 = 0,9$ mt. Arrotondato (due moduli da 0,6)
- 2 porte minimo 80 cm.

MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO Allegato 3

MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA:

ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI E/O SOLAI

ACCORGIMENTI PER I RIVESTIMENTI DI PARETI E/O SOLAI

SEGNALETICA A PAVIMENTO

ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI

ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE

MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO Allegato 3

PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA

SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE

PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI

SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA

ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA

DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA

MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

Allegato IV

MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO

**MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI
GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI**

PROCEDURE DI ALLARME

- EVACUAZIONE IN DUE FASI
- EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE
- SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON
NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO

RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

**IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME
MISURE COMPENSATIVE**

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI *Allegato V*

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

- INCENDI DI CLASSE A
- INCENDI DI CLASSE B
- INCENDI DI CLASSE C
- INCENDI DI CLASSE D
- INCENDI DI IMPIANTI ED
ATTREZZATURE ELETTRICHE
SOTTO TENSIONE

Attrezzature ed impianti di estinzione incendi Allegato V

la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13A – 89B	100 m ²	–	–
21A-113B	150 m ²	100 m ²	–
34A-144B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55A-233B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

Attrezzature ed impianti di estinzione incendi Allegato V

- **IMPIANTI FISSI DI
SPEGNIMENTO MANUALI ED
AUTOMATICI**
- **UBICAZIONE DELLE
ATTREZZATURE DI
SPEGNIMENTO**

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

DEFINIZIONI

- **SORVEGLIANZA**
- **CONTROLLO PERIODICO**
- **MANUTENZIONE-**
- **MANUTENZIONE ORDINARIA**
- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**

VIE DI USCITA

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Allegato 7

RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ELEVATO
4	8	16

Informazione e formazione antincendio allegato 7

- **FORMAZIONE ANTINCENDIO**
- **ESERCITAZIONI
ANTINCENDIO**
- **INFORMAZIONE SCRITTA
SULLE MISURE
ANTINCENDIO**

PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

allegato 8

**ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI
INCENDIO**

**ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO
SEDIE A ROTELLE ED A QUELLE CON
MOBILITA' RIDOTTA**

**ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O
UDITO MENOMATO O LIMITATO**

UTILIZZO DI ASCENSORI

F I N E